

G&M
**ASSOCIAZIONE
MUSICALE ESTENSE**

Via Nazario Sauro 54, 41121 Modena (Sede legale: via Baraldi 47 - 41124 Modena) - Italia
tel. (0039) 059 214 333 / (0039) 345 8450413 - fax (0039) 178 2212854
CF 94091440365 - P.IVA 02737390365

FORMIGINE (MODENA), VIA GRAMSCI 91, PRESSO IL SOCIO ELISA ABATI 04/07/2020

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Ordine del giorno

1. *Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019*
2. *Approvazione del Bilancio Preventivo 2020*
3. *Adeguamento statutario alla Legge del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017)*
4. *Presentazione di Grandezze & Meraviglie 2020 - XXIII Festival Musicale Estense*
5. *Varie ed eventuali*

1^ convocazione – 03/07/2020 ore 08.00, nessun presente

2^ convocazione - 04/07/2020 ore 18.00, presenti:

Alessandro Mucchi
Elisa Abati
Mariangela Strippoli
Bruno Bernini
Enrico Bellei
Agar Frabetti
Marco Cadegnani
Silvia Guberti
Francesca Malavolti
Fiorenza Franchini
Federico Lanzellotti

Donata Panforti
Matteo Giannelli
Corgi Paolo
Letizia Marinelli
Franco Gibellini
Ricchi Giorgio
Loredana Righetti
Cosetta di Cesare
Francesca Gentile
Luisa Gibellini
Paola Ferrari

assenti giustificati (delegano presenti):

Giovanni Paganelli (delega Alessandro Mucchi)
Antonella Tagliazucchi (delga Enrico Bellei)
Eusebio Ricci (delega Enrico Bellei)
Eugenio Artioli (delega Enrico Bellei)

Federico Ferroni (delega Donata Panforti)
Melissa Pitzalis (delega Matteo Giannelli)
Antonio Zappador (delega Elisa Abati)

Presenti senza diritto di voto Riccardo Andolina dipendente.

L'anno duemilaventi, il giorno 4 mese di luglio, alle ore 18.00 presso il giardino dell'abitazione del socio Elisa Abati, al civico n. 91 di Via Gramsci a Formigine (MO) si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Musicale Estense. Presiede la riunione la Presidente Fiorenza Franchini e verbalizza Francesca Gentile.

La Presidente Fiorenza Franchini precisa che il bilancio risulta in attivo per l'accumulo nel di contributi da parte di enti sostenitori riguardanti entrambi gli esercizi 2018 e 2019.

A questo proposito, vengono illustrate le diverse fonti di finanziamento ottenute nel 2019 dai vari enti pubblici e privati delle iniziative e si presentano i risultati e i riscontri di pubblico partecipante ai concerti e attività collaterali. A questo proposito, prendono la parola nell'ordine Alessandro Mucchi e Matteo Giannelli – curatori ed operatori del progetto per le scuole – che ne illustrano le attività e i risultati raggiunti.

L'Assemblea dei Soci, presa visione del documento, lo approva all'unanimità.

La Presidente procede presentando il bilancio preventivo per l'anno 2020. In particolare, sono illustrate le principali fonti di finanziamento, evidenziando le richieste di finanziamento in sospeso. Il Direttore Artistico Enrico Bellei precisa che il volume economico delle entrate e delle uscite del bilancio preventivo tiene conto – oltre che delle attività di Grandezze & Meraviglie 2019 – anche dell'organizzazione di alcuni eventi di tipo musicale e del progetto rivolto alle scuole dell'infanzia e primarie per l'a.s. 2020/2021. Rispetto al 2019, il bilancio preventivo 2020 ha un volume inferiore, dovuto alle incertezze economiche causate dal Covid-19.

L'Assemblea dei Soci, presa visione del documento, lo approva all'unanimità.

La Presidente prende la parola, relazionando sul terzo punto all'ordine del giorno concernente la modifica ed il conseguente adeguamento dello statuto sociale ai sensi della D.Lgs. n. 117/2017 che disciplina il Terzo Settore, seguendo le prescrizioni della Regione Emilia-Romagna.

Alla comunicazione della Presidente fa seguito la lettura integrale del nuovo statuto sociale, che si allega, votato all'unanimità articolo per articolo, segue la manifestazione di soddisfazione da parte di diversi soci condivisa da tutti i presenti. La Presidente ricorda che l'adeguamento statutario è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Successivamente l'Assemblea approva e delibera all'unanimità l'adeguamento del nuovo statuto sociale.

Prende, infine la parola il Direttore Artistico Enrico Bellei che presenta, al punto quattro, la situazione di preparazione del programma 2020, illustrando le problematiche provocate dal Covid-19.

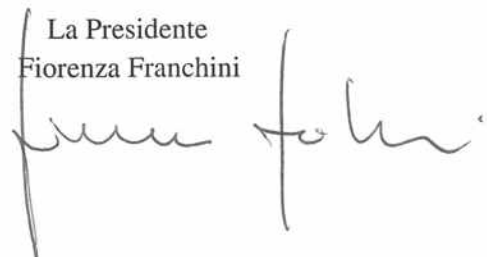
Null'altro essendovi da deliberare e discutere e nessuno prendendo la parola sull'ultimo punto, punto 5), posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa lettura e sottoscrizione del presente Verbale di Assemblea.

L'Assemblea ordinaria termina alle ore 19:15.

Verbalizza
Francesca Gentile



La Presidente
Fiorenza Franchini



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

14 LUG. 2020

Registrazione

al n° 3708 Serie 3

Corrisposti € ESENTE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
CARLO ACCARELLI



ASSOCIAZIONE MUSICALE ESTENSE APS

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 (Denominazione, sede, durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore" l'Associazione denominata "Associazione Musicale Estense APS" di seguito indicata anche come "Associazione". Nelle manifestazioni e nelle comunicazioni esterne potrà utilizzare la formula estesa "Associazione Musicale Estense per la diffusione della musica antica".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Modena all'indirizzo comunicato agli uffici competenti. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Modena non comporta modifica statutaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 (Carattere dell'Associazione)

L'Associazione persegue attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro e si propone di svolgere attività di utilità culturale e sociale a favore degli associati e/o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e dei terzi.

L'Associazione si ispira ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre che ai principi previsti dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti, Fondazioni e Istituzioni aventi scopi culturali e sociali.

Per lo svolgimento delle attività sociali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. È ammesso il rimborso delle spese sostenute.

L'Associazione può, inoltre, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita sociale, con l'obiettivo di incentivare la consapevolezza del patrimonio artistico e in particolare musicale. L'Italia è in forte ritardo rispetto ad altri paesi europei sia quanto a diffusione della cultura musicale in generale sia riguardo la conoscenza e valorizzazione della musica antica. La produzione musicale italiana nel periodo antico e barocco è fra le più rilevanti al mondo e sono ancora in gran parte da esplorare e rivitalizzare grandi nuclei documentari musicali, fra cui quello di eredità estense al quale l'Associazione intende dedicare un'attenzione particolare.

L'Associazione nasce da queste considerazioni e, indirizzando tutte le sue attività ai propri soci e a un pubblico esterno (terzo) per la realizzazione dei propri scopi, ai sensi dell'art. 5 "Codice del Terzo Settore" intende:

Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

Sostenere attività di formazione all'ascolto e alla pratica della musica antica rivolte in particolare a un pubblico giovane e alla scuola, anche organizzando specifiche attività, introducendo inoltre percorsi di tipo interdisciplinare e multidisciplinare.

Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

Favorire la conoscenza e la diffusione della musica italiana e straniera del periodo antico, barocco e anche classico intesa come bene culturale da conservare e valorizzare senza trascurare l'estensione della conoscenza di questo patrimonio al pubblico estero, cercando inoltre di favorire la circolazione delle informazioni e delle esperienze fra centri italiani e stranieri con analoghi interessi.

Rivolgere particolare attenzione allo studio e alla valorizzazione delle fonti documentarie originali favorendo la ricerca storica e musicologica e l'approccio esecutivo storicamente informato.

Inquadrare e accompagnare le azioni sopra descritte con contestualizzazione culturale interdisciplinare attraverso convegni, conferenze e altre forme, anche in rapporto con la ricerca e la creatività contemporanea.

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

Organizzare attività musicali privilegiando l'uso di strumenti antichi o copie e l'approccio esecutivo condotto secondo le ricerche sulle prassi storiche (approccio storicamente informato - *Historically Informed Performance*).

Valorizzare il rapporto fra luogo dell'esecuzione musicale, sul piano dell'acustica e della destinazione, e la musica eseguita, arricchendo il valore d'uso degli edifici storici, recuperando la valenza di spazi di aggregazione e animazione culturale.

Garantire un alto livello dei contenuti qualitativi e scientifici delle sue attività favorendo, tra l'altro, l'organizzazione di attività di ricerca, formazione, divulgazione attraverso incontri con esperti e artisti, lezioni, convegni, seminari, concerti, produzioni editoriali, discografiche, multimediali e altro.

Promuovere e sostenere azioni di ricerca storica e musicologica.

Cooperare con istituzioni, organizzazioni e associazioni aventi finalità analoghe, anche collaborando alla realizzazione di progetti comuni.

Promuovere e sostenere iniziative musicali o in altro ambito disciplinare che abbiano come finalità l'avvicinamento alle arti o alla cultura antica, barocca e classica, senza trascurare un approccio creativo.

Concorrere a promuovere lo sviluppo e il recupero delle basi musicali storiche di altri paesi, anche terzi.

Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

Alcune delle attività indicate nei punti precedenti si possono realizzare anche con un'ottica marcata di incentivo del turismo culturale italiano e straniero.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, si avvale della collaborazione e del coinvolgimento, tra l'altro, a titolo esemplificativo, di: Istituzioni locali e non, Scuole, Università, Associazioni, Centri di Ricerca, Fondazioni e altri enti, organi di comunicazione e produzione editoriale, artisti, studiosi, ricercatori, esperti e quanti operano secondo le finalità dell'Associazione, in Italia e all'estero.

L'Associazione può svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, attività commerciali rivolte al sostegno delle proprie finalità istituzionali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti dalla Legge, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

TITOLO II - SOCI

Art. 4 (Definizione e requisiti dei soci)

Sono soci persone fisiche o enti del terzo settore che intendono condividere gli scopi e le attività dell'Associazione e osservano il presente statuto.

L'adesione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso ed esclusioni previste dal presente statuto.

Sono *soci onorari* le persone fisiche o giuridiche che per interessi culturali, o attività artistica si sono distinte nel perseguire scopi analoghi a quelli dell'Associazione, la cui qualifica o revoca è stabilita dal Consiglio direttivo. I soci onorari non sono obbligati al versamento della quota associativa.

Sono *soci volontari* i soci che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5 (Ammissione dei soci)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Chi intende associarsi dovrà presentare una domanda che dovrà contenere i dati minimi di legge. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda e annota l'iscrizione nel libro degli associati.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo ratifica la decisione del Presidente e, entro 60 giorni, la motiva e comunica all'interessato che può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere una pronuncia dell'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Tutti i soci senza distinzione di tipologia hanno il diritto di contribuire ad indirizzare e determinare la volontà dell'Associazione, di concorrere in generale alla vita associativa per esercitare in comune le attività e raggiungere le finalità descritte nell'oggetto sociale. Ciascun socio ha diritto a un voto e ha diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, qualora ne facessero richiesta, previo adeguato anticipo.

I soci sono tenuti al rispetto dello Statuto e ad assolvere gli obblighi sociali secondo quanto previsto dal presente Statuto. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 (Quota associativa)

I Soci, con l'esclusione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa, la durata della validità della tessera ed eventuali agevolazioni riservate ai soci vengono definite annualmente dal Consiglio Direttivo attraverso un regolamento interno.

Art. 8 (Recesso ed esclusione dei soci)

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione.

Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale, secondo il regolamento interno.

L'esclusione può anche avvenire su decisione del Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- Danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
- Non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Non ottemperare al pagamento delle quote sociali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci che delibera sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art. 9 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- L'Organo di Amministrazione "Il Consiglio Direttivo"
- Il Presidente
- L'Organo di controllo (Obbligatorio solo nei casi previsti nell'Art.30 del D.LGS 117/2017)

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 10 (L'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio;

- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- Delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da fissarsi almeno dopo 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Art. 11 (L'Organo di Amministrazione "Il Consiglio Direttivo")

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi (o tra le persone indicate dai soci enti).

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico; il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- Le proposte di modifica dello statuto;
- I programmi delle attività;
- L'ammissione di nuovi soci;
- L'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;

- Il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- I provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- Tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- La misura della quota associativa e le modalità di versamento
- Tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

È ammessa la possibilità che gli incontri del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I Consiglieri potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Art. 12 (Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (Obbligatorio solo nei casi previsti nell'Art.30 del D.LGS 117/2017).

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 14 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;
- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 15 (Risorse economiche)

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- Quote associative;
- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate e contributi derivanti da convenzioni;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Sponsorizzazioni;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione contabile delle risorse economiche secondo le normative di legge.

Il fondo comune, che rappresenta il patrimonio costituito con le risorse di cui ai commi precedenti, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha durata annuale con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario consuntivo predisposti dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea nei tempi previsti dalla legge, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati nelle attività statutarie.

TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 17 (Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18 (Disposizioni generali)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Art. 19 (Registrazione ed esenzione da imposta di bollo)

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

4 luglio 2020

La Presidente

